



## COMUNE DI PULFERO

### REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE

- Art. 45 del D. Lgs 31 marzo 2023, n. 36 -

Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 27/02/2025

CAPO I  
Principi generali

- Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione
- Art. 2 - Soggetti interessati
- Art. 3 - Funzioni ed attività oggetto degli incentivi
- Art. 4 - Esclusione dalla disciplina dell'incentivo
- Art. 5 - Costituzione del Gruppo di Lavoro
- Art. 6 - Disciplina delle varianti
- Art. 7 - Suddivisione in lotti
- Art. 8 - Centrali di committenza
- Art. 9 - Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi di costi o dei tempi di esecuzione
- Art. 10 - Quota del 20%

CAPO II  
Incentivi per lavori

- Art. 11 - Graduazione dell'incentivo
- Art. 12 - Coefficienti di ripartizione all'interno del gruppo di lavoro
- Art. 13 - Modalità di definizione dell'incentivo
- Art. 14 - Modalità di corresponsione dell'incentivo

CAPO III  
Incentivi per acquisizione di servizi e forniture

- Art. 15 - Graduazione dell'incentivo
- Art. 16 - Coefficienti di ripartizione all'interno del gruppo di lavoro
- Art. 17 - Modalità di definizione dell'incentivo
- Art. 18 - Modalità di corresponsione dell'incentivo

CAPO IV  
Disposizioni finali

- Art. 19 - Entrata in vigore e informazione

ALLEGATI

- Tabella SUB A
- Tabella SUB B
- Tabella SUB C

---

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (pubblicato nel S.O. n. 12 alla G.U. 31 marzo 2023, n. 77), e si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture.

All'interno del presente regolamento il Codice dei contratti pubblici approvato con D. Lgs. n. 36/2023, è menzionato come "Codice".

## CAPO I – PRINCIPI GENERALI

### Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, adottato in attuazione delle vigenti disposizioni legislative, contrattuali e regolamentari, contiene i criteri e le modalità di utilizzo degli incentivi di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 31/03/2023 n. 36.
2. L'80% delle risorse di cui al comma 2 dell'art. 45, sarà ripartito per ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura tra i soggetti titolari delle funzioni tecniche incentivabili e dei loro collaboratori, indicati nell'allegato I.10, in base al ruolo ricoperto all'interno del gruppo di lavoro. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione. Nel caso in cui l'allegato I.10 sia abrogato, sarà fatto riferimento diretto all'allegato che lo sostituisce.
3. Il restante 20% delle risorse finanziarie di cui al comma 2 dell'art. 45, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, incrementato dalle quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente, oppure non corrisposto per le ragioni di cui al comma 4 dell'art. 45, secondo periodo, è destinato ai fini di cui ai commi 6 e 7 del medesimo art. 45.
4. L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, al miglioramento dell'efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo per i lavoratori nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori, servizi e forniture nei tempi previsti dal progetto, valorizzando le professionalità interne all'Amministrazione.
5. L'ammontare dell'incentivo è previsto nel progetto di fattibilità tecnico economica o, qualora mancante, nei successivi livelli di progettazione, all'interno del quadro economico dell'intervento.
6. Per le acquisizioni di beni e servizi l'importo è stabilito nei relativi documenti di progetto.
7. L'incentivo complessivamente corrisposto nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre Amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente. L'incentivo eccedente, non corrisposto, incrementa le risorse di cui all'art.11. Laddove si adottino metodi e strumenti digitali per la gestione informatica dell'appalto il limite di cui al comma 7 è aumentato del 15%.

### Art. 2 – Soggetti interessati

1. Il presente regolamento si applica:
  - a) al personale in servizio, compreso quello assunto a tempo determinato, che concorre, per fini istituzionali, a migliorare l'efficienza e l'efficacia della Stazione Appaltante con l'apporto della propria specifica capacità e competenza professionale rientrante nella sfera di interesse della Stazione Appaltante stessa.
  - b) Ai dipendenti pubblici di altre stazioni appaltanti eventualmente inseriti nei gruppi di lavoro di cui all'art. 5.
2. In particolare sono soggetti interessati al presente regolamento:
  - a) Il Responsabile Unico del Progetto e gli altri soggetti incaricati delle funzioni/attività indicate nell'allegato I10 del Codice dei Contratti, connesse alla realizzazione di lavori pubblici e all'acquisizione di servizi o forniture, ivi inclusi gli appalti per interventi manutentivi contrassegnati da elevata complessità;
  - b) i collaboratori dei soggetti di cui alla lettera a) di volta in volta individuati nell'atto formale con cui vengono assegnate le prestazioni professionali necessarie. Per collaboratori si intendono coloro che, tecnici, giuridici e/o amministrativi, in rapporto alla singola funzione specifica, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, forniscono opera di consulenza e/o svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente, parte o tutto l'insieme di atti ed attività istruttoria autonoma che caratterizzano la funzione stessa.

3. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui al precedente comma 2 svolte dalla Stazione Appaltante a favore di altre Stazioni Appaltanti, nel rispetto del regolamento incentivante di queste ultime, sono trasferiti dalla Stazione Appaltante beneficiaria della prestazione, alla Stazione Appaltante che ha svolto le prestazioni per essere corrisposte al personale stesso.

4. È fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di prevedere modalità diverse e alternative di retribuzione delle attività del presente regolamento. In tal caso l'incentivazione di cui al presente regolamento non si applica.

### **Art. 3 – Funzioni ed attività oggetto degli incentivi**

1. Ai sensi dell'art. 45, comma 2, e dell'allegato I.10 del Codice dei Contratti, le prestazioni incentivabili, al fine di consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti di gara, del progetto, dei tempi e dei costi prestabiliti, riguardano le attività di seguito elencate:

- a) programmazione della spesa per investimenti
- b) Responsabile Unico del Progetto
- c) collaborazione all'attività del Responsabile Unico del Progetto (responsabili ed addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)
- d) redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali
- e) redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica
- f) redazione del progetto esecutivo
- g) coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione
- h) verifica del progetto ai fini della sua validazione
- i) predisposizione dei documenti di gara
- j) direzione dei lavori
- k) coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
- l) direzione dell'esecuzione
- m) collaboratori del direttore dell'esecuzione
- n) coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
- o) collaudo tecnico-amministrativo
- p) regolare esecuzione
- q) verifica di conformità
- r) collaudo statico (ove necessario)
- s) esecuzione contratti
- t) coordinamento dei flussi informativi.

2. Nel caso in cui l'allegato I.10 sia abrogato e sostituito ai sensi dell'art.45, c.1, del Codice, è fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo allegato che lo sostituisce.

### **Art. 4 – Esclusione dalla disciplina dell'incentivo**

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:

- a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
- b) i lavori di importo inferiore a euro 40.000,00;
- c) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 40.000,00;
- d) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 56 del D.Lgs. 36/2023;
- e) i lavori in amministrazione diretta;
- f) in caso di adesione ad una convenzione Consip o di altro soggetto aggregatore l'incentivo non è riconosciuto per la fase di affidamento mentre l'incentivazione per le altre fasi spetta nel caso si riscontri l'effettiva occorrenza di una delle attività incentivate previste dall'art. 45 del Codice e sempre

sussistendone gli altri requisiti richiesti<sup>1</sup>;

In ogni caso sono escluse le attività di predisposizione dei documenti di gara nel caso di affidamenti diretti.

2. È fatta salva la facoltà dell'amministrazione di prevedere modalità diverse ed alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dai propri dipendenti. In tal caso l'incentivazione di cui al presente Regolamento non si applica, escludendo qualunque sovraincentivazione.

#### **Art. 5 – Costituzione del Gruppo di Lavoro**

1. In relazione alla propria organizzazione l'Ente individua all'avvio della procedura con apposito provvedimento del Responsabile competente, su eventuale proposta del RUP, la struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle attività dei collaboratori. Se non specificatamente individuato resta inteso che la figura del Responsabile unico di Progetto, coincide con il TPO dell'Area.

2. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente.

3. In relazione alle attività/adempimenti a ciascuno assegnati, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura.

4. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi, ove possibile, ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.

5. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal responsabile competente, su eventuale proposta del RUP, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.

6. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.

7. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai dipendenti coinvolti secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III, nonché motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede, o documento equivalente, riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.

8. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001. Il responsabile che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.

#### **Art. 6 – Disciplina delle varianti**

1. Le varianti non conformi all'art. 120 del D. Lgs. n. 36/2023 non concorrono ad alimentare il fondo.

2. Le varianti in corso d'opera (art. 120, comma 2, lett. c) danno diritto a percepire il compenso incentivante esclusivamente nel caso in cui comportino opere aggiuntive e limitatamente al maggiore importo rispetto al progetto approvato. Non concorrono, in ogni caso, ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo.

---

<sup>1</sup> A mero titolo esemplificativo la distinzione tra le figure del RUP e del DEC nei casi previsti dalla Legge.

## **Art. 7 – Suddivisione in lotti**

In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come “funzionale”, ovvero “prestazionale”.

## **Art. 8 – Centrali di committenza**

1. In caso di attività svolta da centrali di committenza, alle stesse è attribuito un incentivo in misura non superiore al 25% di quanto previsto per le singole acquisizioni dal presente regolamento.
2. La quota è assegnata su richiesta della Centrale che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'art. 3 del presente Regolamento.
3. La quota assegnata alla Centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'Ente le cui funzioni sono trasferite alla stessa Centrale.

## **Art. 9 – Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi di costi o dei tempi di esecuzione**

1. L'importo da corrispondere a titolo di incentivo è attribuito in forma ridotta o non attribuito per fatti o circostanze negative nella valutazione dell'attività degli incaricati accertati dal responsabile, su proposta del RUP, come da Tabella sub C allegata al presente Regolamento.
2. Qualora durante le procedure per l'affidamento dei lavori (che includono le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento) si verificano ingiustificati ritardi o immotivati aumenti dei costi come previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, imputabili ai dipendenti facenti parte del gruppo di lavoro, a tutto il personale incaricato della relativa fase verrà corrisposto l'Incentivo ridotto in proporzione al ritardo rispetto al termine inizialmente previsto di cui all'art. 5, comma 3 o all'aumento di costo rispetto al Quadro Tecnico Economico dell'opera, fino al massimo del 50%.
3. Qualora durante le procedure per l'affidamento di servizi o forniture (che includono le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento) si verificano ingiustificati ritardi rispetto al cronoprogramma originario, o immotivati aumenti dei costi come previsti dall'eventuale quadro economico del servizio o fornitura da affidare, imputabili ai dipendenti facenti parte del gruppo di lavoro, a tutto il personale incaricato della relativa fase verrà corrisposto l'Incentivo ridotto in proporzione al ritardo rispetto al termine inizialmente previsto di cui all'art. 5 comma 3, fino al massimo del 50%.
4. Qualora in sede di esecuzione si verificano in maniera ingiustificata (per cause imputabili ai dipendenti del gruppo di lavoro), incrementi dei tempi, non derivanti dalle cause previste dall'art. 120 del Codice e dalle sospensioni o proroghe comunque legittimamente disposte, l'incentivo è ridotto in proporzione al ritardo rispetto al termine inizialmente previsto, fino al massimo del 50%.
5. Qualora in fase di esecuzione non vengano rispettati, in maniera ingiustificata (per cause imputabili ai dipendenti del gruppo di lavoro), i costi previsti nel quadro economico, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a modifiche contrattuali disciplinate dagli artt. 60 e 120 del Codice, l'Incentivo corrispondente è ridotto in proporzione all'incremento dei costi inizialmente previsti, fino al massimo del 60%.
6. Non hanno diritto a percepire l'Incentivo gli incaricati che violino gli obblighi posti a loro carico dalla normativa o che non svolgano quanto loro assegnato con la dovuta diligenza o che, nello svolgimento dei compiti assegnati si rendano responsabili di gravi negligenze o ritardi immotivati, gravi errori od omissioni, per l'espletamento delle attività, suscettibili di creare pregiudizio per il Comune.
7. In ogni caso, l'incentivo non è corrisposto al personale incaricato laddove la procedura di affidamento sia andata deserta (senza successiva aggiudicazione a seguito di un eventuale rinnovo del bando) o sia stato impugnato il bando con esito sfavorevole per il Comune, ovvero qualora la procedura per l'affidamento di lavori, servizi o forniture venga successivamente annullata dall'Amministrazione.

8. I fatti o le circostanze negative che comportino la riduzione dell'incentivo ovvero la perdita dello stesso, ad eccezione delle casistiche previste al comma 7, dovranno essere preventivamente contestati per iscritto all'incaricato nel periodo di svolgimento dell'incarico e comunque al più tardi in occasione della fase di relativa liquidazione, instaurando il contraddittorio con il responsabile della stazione appaltante.

9. L'applicazione della riduzione dell'incentivo ovvero la perdita dello stesso non fanno venir meno la responsabilità amministrativa e disciplinare dei dipendenti dai cui comportamenti colposi dovesse derivare un danno al Comune, oggetto di separata valutazione a cura degli uffici competenti.

10. Nei casi di cui ai commi precedenti, il dipendente responsabile è tenuto alla restituzione delle somme eventualmente già percepite a titolo di incentivo. Il Comune procederà a recuperare i relativi importi dal trattamento retributivo e di fine servizio a questi spettante, fino ad integrale recupero dell'indebito. Ove ciò non fosse possibile, il Comune intimerà al dipendente di provvedere alla restituzione, ferma restando, in ogni caso, la possibilità di agire in via giudiziale.

11. In caso di compresenza di incremento di tempi e di costi i coefficienti di cui alla tabella sub C si cumulano fino al massimo del 100% per le singole fasi.

12. Gli importi non corrisposti per riduzione o perdita dell'Incentivo, incrementano le risorse finanziarie di cui al precedente art. 11 del presente regolamento.

#### **Art. 10 – Quota del 20%**

1. La quota di cui all'articolo 1 comma 3 è incrementata da:

- la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente;
- la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del responsabile;
- la quota parte delle prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate all'esterno.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione tra cui la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, l'implementazione delle banche dati per il controllo e la programmazione della spesa, l'efficientamento informatico.

3. Le risorse di cui al primo comma sono comunque utilizzate per attività di formazione delle competenze digitali, per la specializzazione del personale tecnico, per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

## **CAPO II – INCENTIVI PER LAVORI**

#### **Art. 11 – Graduazione dell'incentivo**

1. Gli incentivi delle funzioni tecniche relative alla realizzazione di lavori sono costituiti da una somma non superiore al 2% dell'importo dei lavori a base d'asta, al netto dell'IVA e delle eventuali somme a disposizione per espropri, indagini preliminari e quant'altro non connesso con quanto programmato, comprensiva degli oneri previdenziali, assistenziali e del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione.

2. La percentuale massima stabilita dal D.Lgs. n. 36/2023 è così graduata in modo inversamente progressivo, per ciascuna fascia di importo, in ragione della complessità dell'opera o del lavoro da realizzare:

IMPORTO A BASE DI GARA		ALIQUTA
Da 40.000,00	A soglia di rilevanza europea	2,00%
Importo superiore alla soglia di rilevanza europea		1,80%

#### **Art. 12 – Coefficienti di ripartizione all'interno del gruppo di lavoro**

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella allegata sub A, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.
2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.
3. Qualora il responsabile delle funzioni non disponga di collaboratori, allo stesso viene riconosciuto il 100% della quota stabilita nel presente regolamento per la corrispondente attività.
4. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella sub A, le corrispondenti quote relative all'incentivo sono corrispondentemente redistribuite in misura proporzionale tra le attività restanti.

#### **Art. 13 – Modalità di definizione dell'incentivo**

1. L'importo dell'incentivo, da calcolarsi sulla base delle percentuali di cui all'art. 13, deve essere compreso nel quadro economico del costo preventivato dell'opera o del lavoro (comprensivo degli oneri riflessi a carico dell'Ente e dell'IRAP).

#### **Art. 14 – Modalità di corresponsione dell'incentivo**

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal Responsabile competente, sentito il RUP in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, che accerta ed attesta le specifiche attività svolte dal dipendente, tenuto conto delle apposite schede di rendicontazione riferite a ciascuna opera, lavoro, PPP, concessione, servizio o fornitura.
2. Per ciascun affidamento di opere, lavori, PPP, concessioni, servizi o forniture la verifica delle attività svolte e dello specifico apporto individuale dei singoli soggetti viene effettuata, di regola, entro 60 giorni:
  - dalla stipula del contratto di affidamento per le funzioni riconducibili alle attività di: programmazione della spesa, redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali, progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto esecutivo, verifica del progetto ai fini della sua validazione, predisposizione dei documenti di gara, responsabile unico del progetto e relative attività di collaborazione, queste ultime limitatamente agli aspetti prodromici all'affidamento;
  - dal rilascio del certificato di collaudo o di conformità ovvero del certificato di regolare esecuzione per le funzioni riconducibili alle attività di: direzione dei lavori, ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere), coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione ovvero di direzione dell'esecuzione del contratto (e relative attività di



collaborazione), collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico, verifica di conformità/regolare esecuzione, responsabile unico del progetto e relative attività di collaborazione, queste ultime limitatamente agli aspetti riguardanti l'esecuzione contrattuale.

3. Ai fini della liquidazione il Responsabile Unico di Progetto predispone una scheda/relazione da proporre al proprio Responsabile contenente per ciascun dipendente almeno:

- il tipo di attività assegnata/da svolgere;
- i tempi previsti e i tempi effettivi;
- i costi programmati e quelli effettivamente sostenuti;
- l'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare.

### CAPO III – INCENTIVI PER ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE

#### Art. 15 – Graduazione dell'incentivo

1. La percentuale da applicare ai fini della misura incentivante è graduata in funzione dell'importo a base di gara, IVA esclusa, come di seguito indicato:

IMPORTO A BASE DI GARA		ALIQUOTA
Da 40.000,00	A soglia di rilevanza europea	2,00%
Importo superiore alla soglia di rilevanza europea		1,80%

2. Contribuiscono all'accantonamento del fondo solo i servizi e le forniture che prevedono funzioni tecniche, per i quali è stato nominato un Direttore dell'Esecuzione, su proposta del RUP, in ragione della specificità e complessità della fornitura o del servizio, ovvero nel caso in cui alle Linee Guida ANAC n. 3/2016 e ss.mm. e ii.:

a) prestazioni relative a servizi e forniture dotate di progetti contenenti gli elementi previsti dal D.Lgs. 36/2023 e ss.mm. e ii.;

b) interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;

c) interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o processi produttivi innovativi;

d) prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze;

e) esigenze organizzative interne, adeguatamente motivate, che impongano il coinvolgimento di unità organizzative diverse da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.

3. La nomina del Direttore dell'esecuzione, nei casi di cui alle lett. b), c), d), e) delle Linee Guida ANAC n. 3, è effettuata formalmente dal Responsabile del Settore Procedente, con adeguata motivazione della sussistenza dei presupposti fattuali e normativi e sotto la propria esclusiva responsabilità, quale unico soggetto in grado di valutare la sussistenza dei suddetti presupposti.

4. Possono essere incentivate solo le prestazioni relative a servizi e forniture i cui progetti contengono gli elementi previsti dal D.Lgs. 36/2023.

#### **Art.16 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro**

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella allegata sub B, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.
2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.
3. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella sub B, le corrispondenti quote relative all'incentivo sono corrispondentemente redistribuite in misura proporzionale tra le attività restanti

#### **Art. 17 – Modalità di definizione dell'incentivo**

1. L'importo dell'incentivo, da calcolarsi sulla base delle percentuali di cui all'art. 16, deve essere compreso nel quadro economico del costo preventivato del servizio o fornitura (comprensivo degli oneri riflessi a carico dell'Ente e dell'IRAP).

#### **Art. 18 – Modalità di corresponsione dell'incentivo**

1. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal Dirigente previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti incaricati. Tale verifica avviene sulla base di una relazione a lui presentata dal RUP in cui sono specificate le attività svolte. Ai fini della liquidazione il Dirigente predispone una determinazione contenente una scheda per ciascun dipendente addetto alle singole funzioni.
2. Le prestazioni sono da considerarsi rese:
  - a) per la programmazione della spesa, con l'approvazione del relativo atto di programmazione;
  - b) per le procedure di bando, con la pubblicazione del provvedimento di efficacia dell'aggiudicazione;
  - c) per l'esecuzione dei contratti, con l'espletamento delle verifiche periodiche;
  - d) per le verifiche di conformità, con l'emissione della certificazione di regolare esecuzione.
3. L'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte nei tempi previsti e senza errori imputabili ai dipendenti incaricati.

### **CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 19 – Entrata in vigore e informazione**

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della delibera di approvazione e si applica alle procedure a cui si è dato avvio successivamente alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 36/2023.
2. Il servizio del personale fornisce su richiesta scritta della Rappresentanza Sindacale Unitaria e/o delle Organizzazioni Sindacali, informazione in merito ai compensi annuali di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358
3. Per tutto quanto non previsto o specificato nel presente Regolamento si rinvia alla disciplina applicabile in materia.

## ALLEGATI

## TABELLA - SUB A

Ripartizione delle risorse relative agli incentivi alle funzioni tecniche per la realizzazione di opere e lavori

Le percentuali sono indicate per le fasi nella misura massima. La proposta sarà completata dalla stazione appaltante con le percentuali per le singole figure.

ATTIVITA'	Fase programmazione	Fase progettazione	Fase affidamento	Fase esecuzione	Totale
Responsabile unico del progetto	0,50%	2%	2%	20,50%	25%
Responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione	1%	2%	8%	8%	19%
Addetti alla gestione tecnico/amministrativa dell'intervento a supporto del Responsabile unico del progetto/Responsabile di fase	1%	1%	3%	15%	20%
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica		1%			1%
Redazione del progetto esecutivo		1%			1%
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione		1%			1%
Verifica del progetto		1%			1%
Predisposizione dei documenti di gara (bando, disciplinare di gara, modulistica per la procedura)			20,50%		20,50%
Direzione dei lavori				3%	3%
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione				2%	2%
Collaudo tecnico-amministrativo/certificato regolare esecuzione				1%	1%
Collaudo statico (eventuale)		0,50%		1%	1,50%
Coordinamento dei flussi informativi			2%	2%	4%
<b>Totale</b>	<b>2,50%</b>	<b>9,50%</b>	<b>35,50%</b>	<b>39,50%</b>	<b>100%</b>

ALLEGATI

**TABELLA - SUB B**

Ripartizione delle risorse relative agli incentivi alle funzioni tecniche per l'acquisizione di servizi e la fornitura di beni

Le percentuali sono indicate per le fasi nella misura massima. La proposta sarà completata dalla stazione appaltante con le percentuali per le singole figure.

ATTIVITA'	Fase programmazione	Fase progettazione	Fase affidamento	Fase esecuzione	Totale
Responsabile della programmazione della spesa	0,50%				0,50%
Responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione	1%	3%	4%	7%	15%
Addetti alla gestione tecnico/amministrativa a supporto del Responsabile unico del progetto/Responsabile di fase	1,50%	5,50%	5%	8%	20%
Predisposizione documenti inerenti alla progettazione del servizio/fornitura (relazione tecnica-illustrativa, calcolo della spesa per l'acquisizione del bene o del servizio con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti al ribasso, indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza di cui all'art.26, co. 3, D.Lgs. 81/2008, quadro economico, capitolato speciale descrittivo e prestazionale/tecnico, indicazione del CCNL da applicare e quantificazione del costo della manodopera, indicazione criteri di qualificazione degli operatori economici e criteri di valutazione, schema di contratto e ad altri documenti connessi alla progettazione per lo specifico appalto)		25%			25%
Predisposizione dei documenti di gara (bando, disciplinare di gara, modulistica per la procedura)			20%		20%
Direzione dell'esecuzione				6,50%	6,50%
Collaborazione all'attività di direzione dell'esecuzione				5%	5%
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione				2%	2%
Verifica della conformità/Certificazione regolare esecuzione				2%	2%
Coordinamento dei flussi informativi			2%	2%	4%
<b>Totale</b>	<b>3,00%</b>	<b>33,50%</b>	<b>31%</b>	<b>32,5</b>	<b>100%</b>

## ALLEGATI

## TABELLA - SUB C

Ipotesi di riduzione	Misura dell'aumento	Riduzione Incentivo
Aumento dei <b>tempi/costi</b> delle procedure di affidamento (cfr. Art. 17, commi 2 e 3, del Regolamento)	Entro il 20% del tempo/importo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo/importo contrattuale	30%
	Oltre il 40% del tempo/importo contrattuale	50%
Aumento dei <b>tempi</b> in fase di esecuzione (cfr. Art. 17, comma 4, del Regolamento)	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
Aumento dei <b>costi</b> di esecuzione (cfr. Art. 17, comma 5, del Regolamento)	Entro il 20% dell'importo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	30%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	60%